



***CITTA' DI ASTI
SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE***

***RECEPIMENTO DEGLI INDIRIZZI E CRITERI REGIONALI PER
L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE. CRITERI COMUNALI. MODIFICHE E
INTEGRAZIONI.***

***(Legge Regionale n° 38 del 29/12/2006 e s.m. e i. – D.G.R. n° 85-13268
del 08/02/2010 e s.m. e i.)***

INDICE

Art. 1 – FINALITA' ED INDIRIZZI

Art. 2 – OBIETTIVI

Art. 3 – DEFINIZIONE

Art. 4 – NORMATIVA

Art. 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 – SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 7 –DEHORS

Art. 8 – AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE

Art. 9 – ZONE DI INSEDIAMENTO

Art. 10 – VOCAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

**Art. 11 – INDIVIDUAZIONE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E
PAESAGGISTICI**

**Art. 12 – FABBISOGNO DEI PARCHEGGI E STANDARD RELATIVI AGLI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Art. 13 – VERIFICHE DI IMPATTO SULLA VIABILITÀ

**Art. 14 – REGOLAMENTAZIONE DEGLI ASPETTI TERRITORIALI,
AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E PROGETTUALI**

Art. 15 – CASI DI REVOCA

Art. 16 – NORME FINALI

Art. 1 – FINALITA' ED INDIRIZZI

Il Comune di Asti, nel recepire gli indirizzi generali ed i criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande rispetta i seguenti principi:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla fruibilità dell'offerta ed alla sicurezza dei prodotti;
- c) l'evoluzione tecnologica dell'offerta al fine di un innalzamento della qualità dell'offerta;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione della qualità e della professionalità delle imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio nelle aree urbane e rurali;
- f) la sostenibilità dell'offerta rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e territoriale, della tutela della sicurezza urbana e dell'ordine pubblico.

Art. 2 – OBIETTIVI

Il Comune di Asti persegue i seguenti obiettivi:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nelle frazioni e nelle aree scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;
- d) favorire la formazione di un sistema di offerta articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;

- e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi di costruire e denunce/segnalazioni di inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

Art. 3 – DEFINIZIONE

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzata.

Art. 4 - NORMATIVA

La somministrazione di alimenti e bevande è normata dalla legge regionale n° 38 del 29 dicembre 2006 “disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”, che verrà indicata nel resto del documento come LEGGE REGIONALE, e dalla D.G.R. n°85-13268 dell'8 Febbraio 2010 “indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, che verrà indicata come INDIRIZZI E CRITERI REGIONALI.

Art. 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri sono applicati a tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande con esclusione delle attività indicate all'art. 8 c. 6 della legge regionale n°38 del 29 dicembre 2006 e s.m. e i.

Art. 6 – SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

La “**superficie di somministrazione**” è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors).

La superficie di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili.

Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al servizio al consumatore.

Si considera superficie di somministrazione il retrobanco mentre un'eventuale superficie adibita alla vendita al dettaglio o ad attività artigianale non costituisce superficie di somministrazione e può non essere delimitata da muri o da appositi elementi fissi ma dovrà essere puntualmente indicata e quantificata in planimetria. La superficie adibita ad attività di vendita, artigianale, ecc. non può essere superiore a 1/4 dell'area di somministrazione quando tale attività venga considerata come prevalente.

La planimetria, che deve essere quotata, con individuazione e quantificazione della superficie adibita alla somministrazione e relativi conteggi, le eventuali aree di vendita e accessorie (bagni, cucine, dispense, ecc.) e l'indicazione degli arredi, presentata per l'apertura, il trasferimento o la variazione delle superfici di somministrazione, deve essere conservata dall'esercente allegata al titolo abilitativo all'interno dell'esercizio al fine di consentire il controllo da parte della Polizia Municipale o altri organi di controllo.

In caso di coesistenza di due distinte attività all'interno di un medesimo locale, i titoli abilitativi necessari al loro esercizio sono diversi, e possono appartenere ad un unico soggetto oppure a due soggetti differenti.

Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale, mentre rientrano nella superficie le terrazze, i balconi, coperti o scoperti, i soppalchi o qualunque altra parte costituente la superficie dell'immobile dove viene svolta l'attività di somministrazione.

Art. 7 – DEHORS

La superficie destinata al dehor costituisce superficie di somministrazione sia che insista su suolo privato che su suolo pubblico indipendentemente dai giorni di occupazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del successivo art.12.

Per i dehors di tipo continuativo, autorizzati con permesso di costruire, che ampliano in modo “permanente” la superficie è sempre necessario presentare la S.C.I.A. di ampliamento della superficie nel rispetto degli articoli 6-7-8-9-10-11 degli INDIRIZZI E CRITERI REGIONALI nonché dei presenti criteri contestualmente alla presentazione della fine lavori del dehor.

Art. 8 – AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE

La presentazione di segnalazione di ampliamento su esercizio già autorizzato alla data di entrata in vigore degli INDIRIZZI E CRITERI REGIONALI comporta la verifica della superficie di somministrazione dell’esercizio al fine di quantificare l’effettiva superficie ampliata e calcolarne, di conseguenza, il l’eventuale fabbisogno dei parcheggi.

L’esercizio autorizzato ai sensi dei presenti criteri o ai sensi degli INDIRIZZI E CRITERI REGIONALI che intenda ampliare la superficie di somministrazione nello stesso locale è assoggettato al rispetto del fabbisogno a parcheggi di cui al successivo art.12 e per le fattispecie ivi previste per l’intera superficie del locale.

Art. 9 – ZONE DI INSEDIAMENTO

Le attività di somministrazione si possono insediare nell’ambito degli addensamenti commerciali (A1, A3 e A4), nell’ambito delle localizzazioni commerciali urbane (L1) e urbano periferiche (L2) e nelle aree urbane esterne agli addensamenti e localizzazioni nonché nelle realtà minori a rischio desertificazione, nel rispetto, comunque, di quanto disposto dal P.R.G. vigente.

Il Comune di Asti riconosce nell’ambito del proprio territorio Addensamenti ~~di tipo~~ A1, A3 e A4 e Localizzazioni L1 e L2, così come definiti agli artt. 10 e 12 dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio al dettaglio approvati con D.C.C. n°1 del 21/01/2010 come integrati dalla D.C.C. n°31 del 08/07/2015.

Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri per realtà minori a rischio desertificazione si intendono:

- le frazioni, così come specificatamente individuate e perimetrare dal P.R.G. vigente, con meno di 3.000 abitanti e prive di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di m. 500 dall'insediamento richiesto;
- le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3.000 abitanti e prive di esercizi alimentari e di somministrazione in un raggio di m. 500 dall'insediamento richiesto;
- i quartieri di edilizia residenziale caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi (la cui eventuale individuazione, anche cartografica, sarà effettuata successivamente, con apposita Deliberazione di Giunta Comunale).

Sono in ogni caso escluse localizzazioni commerciali urbano periferiche L2 e gli addensamenti commerciali urbani forti A3.

Art. 10 - VOCAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

La destinazione d'uso che rende conforme l'insediamento degli esercizi di somministrazione è "commercio al dettaglio".

La preesistente destinazione d'uso "commercio al dettaglio" abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione solo nei casi in cui siano rispettate le norme degli artt.7,8,9,10 e 11 degli Indirizzi e Criteri Regionali nonché dei presenti criteri.

Art. 11 – INDIVIDUAZIONE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

L'attività degli esercizi di somministrazione si deve svolgere nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati dai comuni ai sensi dell'art. 24 della legge regionale urbanistica vigente e di quanto disposto dal D.Lgs. n°42/04 e s.m. e i..

Art. 12 – FABBISOGNO DEI PARCHEGGI E STANDARD RELATIVI AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio e relativa superficie da computare è **obbligatorio e non derogabile** nei casi di:

1. Nuove aperture o trasferimenti di sede, soggette ad autorizzazione S.C.I.A. ex art.9 L.R.38/06 e s.m. e i.;
2. Ampliamenti di superficie (per esercizi di somministrazione preesistenti alla D.G.R. 85-13268 del 08/02/2010 esclusivamente sulla superficie ampliata), procedibili con S.C.I.A. ex art.9 L.R.38/06 e s.m. e i.;
3. Interventi soggetti a permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.I.L. o C.I.L.A. in materia edilizia (installazione di un dehor di tipo continuativo oppure progetti relativi alla realizzazione o all'ampliamento di un esercizio di somministrazione), fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

Sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni relative al fabbisogno parcheggi i seguenti casi:

1. subingressi senza variazioni di superficie di somministrazione;
2. aperture/trasferimenti negli addensamenti A1 e A3 e nelle localizzazioni L1 su superficie di somministrazione < 25 mq. e negli addensamenti A4 e localizzazioni L2 e nelle aree urbane e extraurbane esterne agli addensamenti e localizzazioni su superficie di somministrazione < 35 mq.;
3. esercizi ubicati in realtà minori a rischio desertificazione così come definite dal precedente art.9;
4. trasferimenti nell'ambito dello stesso addensamento (A1, A3, A4) o localizzazione (L1, L2) su pari superficie di somministrazione o su superficie ridotta;
5. trasferimenti che avvengono fuori dalle suddette zone di insediamento commerciale nel raggio di 100 mt. dall'esercizio originario su pari superficie di somministrazione o su superficie ridotta.

E' in ogni caso fatto salvo quanto prescritto dall'art. 21 c.1 n. 3 della L.R. 56/77 e s.m. e i.

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio viene calcolato in riferimento alla "superficie di somministrazione" così come descritta nell'art.6 dei presenti criteri tenendo presente che, esclusivamente ai fini del calcolo a del fabbisogno a parcheggi,

non è computata la superficie relativa ai dehors o altra analoga struttura se non soggetta a permesso di costruire, ed è secondo i seguenti parametri:

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A1- A3 - L1
S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
25<S<50	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
50<S<100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S>100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE AREE URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A1- A3 - L1
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50	$N = 1 + 0,08 * (S - 35)$
50<S<100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S>100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NELLE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI L2 E NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE ALLE LOCALIZZAZIONI L2
-------------------------------------	---

$S < 35$	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
$35 < S < 50$	$N = 1 + 0,1 * (S - 35)$
$50 < S < 100$	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
$S > 100$	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

Qualora applicando le singole formule del fabbisogno dei parcheggi si ottenga un numero decimale, l'arrotondamento del numero per eccesso o per difetto avverrà a seconda che sia superiore o uguale alla metà o inferiore alla stessa e prima della conversione in mq.

Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq) di ciascun posto a parcheggio é pari a:

- a) 26 mq. comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;
- b) 28 mq. comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

I posti necessari a soddisfare il fabbisogno parcheggi possono essere utilmente reperiti nelle aree:

- Soggette alle norme dell'art.21 della L.R. 56/77 e s.m. e i. (standard urbanistici destinati a parcheggio pubblico, per la quota afferente la superficie lorda di pavimento dell'esercizio di somministrazione, da cedere (o già cedute) o da assoggettare (o già assoggettate) ad uso pubblico nell'ambito di S.U.E. o permessi di costruire convenzionati;
- Soggette alle norme della L.122/89 (parcheggio privato di lotto, per la quota afferente la superficie lorda di pavimento dell'esercizio di somministrazione, da individuare o già precedentemente individuato nell'ambito di interventi edilizi);
- Private, o pubbliche concesse in uso o locazione, fisicamente accessibili e liberamente fruibili dal pubblico, da individuare nel raggio massimo di m. 50 dall'ingresso dell'esercizio di somministrazione; l'accessibilità non implica la dismissione giuridica ad uso pubblico delle aree, ma una semplice e concreta possibilità di raggiungere e fruire delle stesse da parte degli utilizzatori; sono esclusi, quindi, i posti auto ubicati in luoghi non liberamente accessibili almeno nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione.

I parcheggi, così reperiti, devono essere individuati in un'adeguata planimetria allegata agli atti del procedimento, essere materialmente tracciati e adeguatamente segnalati mediante idonea segnaletica. In particolare, nei secondo e terzo dei casi sopra riportati, l'area a parcheggio deve essere segnalata mediante apposizione in corrispondenza dei posti auto di un cartello con l'indicazione dell'area a parcheggio riservata alla clientela e posizionamento, su strada, di adeguato cartello, previa autorizzazione del competente ufficio comunale.

Per consentire l'ubicazione di esercizi di somministrazione anche in aree pedonali, a traffico limitato, ecc. in contiguità con altre attività di commercio e di servizio, per gli esercizi ubicati in addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A3, A4 e L1 è consentita in luogo del reperimento fisico del fabbisogno dei posti parcheggio la sua monetizzazione. I proventi derivanti saranno destinati alla manutenzione e/o alla realizzazione di parcheggi pubblici dedicati alla zona di insediamento.

La quota di monetizzazione è stabilita, in base alla classificazione delle aree di P.R.G. vigente, come corrispondente ai valori unitari (espressi in Euro/mq.) dettati dalla D.C.C. n°2/2016 con un abbattimento, percentuale in riferimento alla seguente tabella:

ZONA DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE	ZONA DI PRG	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO
ADDENSAMENTO A1	A1	80%
ADDENSAMENTO A1	TP9.2	80%
ADDENSAMENTO A1	TP10	80%

ADDENSAMENTO A1	TP4	80%
ADDENSAMENTO A1	TP6	80%
ADDENSAMENTO A1	TP7	80%
ADDENSAMENTO A1	TP8	80%
ADDENSAMENTO A1	TP9.1	80%
ADDENSAMENTO A1	A1.1 bis	75%
LOCALIZZAZIONE L1.17	CD10	70%
ADDENSAMENTO A1	CD12	70%
ADDENSAMENTO A1	B3.1	70%
LOCALIZZAZIONE L1.6	B3.1	70%
ADDENSAMENTO A1	B1.1	65%
ADDENSAMENTO A1	B1.2	65%
ADDENSAMENTO A4.1	B1.1	65%
ADDENSAMENTO A4.2	B1.1	65%
LOCALIZZAZIONE L1.7	B1.1	65%
ADDENSAMENTO A4.1	TP11	65%
LOCALIZZAZIONE L1.2	TP11	65%
ADDENSAMENTO A1	B1.2 bis	65%
LOCALIZZAZIONE L1.17	CD11	65%
ADDENSAMENTO A1	B1.3	65%
ADDENSAMENTO A1	TP1	65%
LOCALIZZAZIONE L1.9	TD3	65%
ADDENSAMENTO A3	CP15.1	65%
ADDENSAMENTO A1	B1.2 quater	65%
ADDENSAMENTO A3	TD1	65%
ADDENSAMENTO A4.6	B3.2	65%
ADDENSAMENTO A4.7	B3.2	65%
ADDENSAMENTO A3	B3.2	65%
ADDENSAMENTO A3	CP12.1	63%
ADDENSAMENTO A3	TD4.1	63%
ADDENSAMENTO A3	TD4.2	63%
ADDENSAMENTO A3	B1.2 ter	63%
ADDENSAMENTO A4.7	B1.2	63%
ADDENSAMENTO A3	B1.2	63%
ADDENSAMENTO A1	B3.7	63%
ADDENSAMENTO A4.2	B3.7	63%
LOCALIZZAZIONE L1.15	B3.7	63%
ADDENSAMENTO A3	TS6.1	63%
ADDENSAMENTO A3	TS6.2	63%
ADDENSAMENTO A4.6	CD9	63%
ADDENSAMENTO A3	CD3	63%

ADDENSAMENTO A3	CD3	63%
ADDENSAMENTO A3	C2.2	63%
ADDENSAMENTO A3	B3.4	63%
LOCALIZZAZIONE L1.3	CD13	63%
ADDENSAMENTO A4.4	B3.6	63%
ADDENSAMENTO A4.3	B4.1	63%
ADDENSAMENTO A3	CD2	63%
LOCALIZZAZIONE L2.3	CD1	63%
ADDENSAMENTO A4.6	GD1	60%
LOCALIZZAZIONE L2.1	GD1	60%
ADDENSAMENTO A3	TP12	60%
ADDENSAMENTO A4.6	B12.1	60%
ADDENSAMENTO A4.7	B12.1	60%
ADDENSAMENTO A3	B12.1	60%
LOCALIZZAZIONE L1.14	C1.3	55%
ADDENSAMENTO A4.6	C5.2	55%
LOCALIZZAZIONE L1.5	C5.2	55%
LOCALIZZAZIONE L2.1	C5.2	55%
LOCALIZZAZIONE L2.2	DI3/A	55%
ADDENSAMENTO A4.4	B3.5	55%
LOCALIZZAZIONE L1.10	B3.5	55%
LOCALIZZAZIONE L1.17	B3.5	55%
ADDENSAMENTO A3	DI2	55%
ADDENSAMENTO A3	TS5	55%
ADDENSAMENTO A3	CP2.2	55%
ADDENSAMENTO A3	B10.2	55%
LOCALIZZAZIONE L2.1	DI1	53%
ADDENSAMENTO A3	B3.3	53%
ADDENSAMENTO A3	B5.1	53%
ADDENSAMENTO A4.1	C2.1	53%
ADDENSAMENTO A4.2	C2.1	53%
LOCALIZZAZIONE L1.16	C2.1	53%
LOCALIZZAZIONE L1.2	C2.1	53%
LOCALIZZAZIONE L1.9	C2.1	53%
ADDENSAMENTO A4.4	B0.1	45%
ADDENSAMENTO A4.6	CP1.2	45%
ADDENSAMENTO A3	DI3/B	45%
LOCALIZZAZIONE L1.19	B20.1	40%
ADDENSAMENTO A4.6	B8.1	40%
ADDENSAMENTO A3	TP5.1	40%
ADDENSAMENTO A4.2	DI8	40%

ADDENSAMENTO A4.3	C5.3	35%
ADDENSAMENTO A4.6	B7.2	35%
ADDENSAMENTO A3	B7.2	35%
ADDENSAMENTO A3	TD2	30%

L'importo totale è calcolato moltiplicando il valore unitario come sopra stabilito per i metri quadrati ottenuti dal prodotto del numero di posti auto ricavato dalla formula di cui alla precedente tabella e il parametro di conversione (26 ~~o~~ 28 mq.)

L'onere derivante dalla monetizzazione deve essere corrisposto al Comune prima ~~del~~ della presentazione della S.C.I.A. per la somministrazione in unica soluzione.

E' possibile dilazionare lo stesso in sei rate semestrali prevedendo il pagamento della prima rata al momento della presentazione della S.C.I.A. ex art.9 L.R.38/06 e s.m. e i. e le altre cinque rate a scadenze successive (la seconda entro 6 mesi dalla suddetta presentazione, la terza entro 12 mesi, la quarta al termine del terzo semestre successivo, la quinta entro 24 mesi e l'ultima entro 30 mesi).

L'applicazione di questa procedura comporta la prestazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo corrispondente alla ~~tre~~ cinque rate residue maggiorata del 10%, svincolabile al termine dei pagamenti, a copertura delle eventuali spese di riscossione destinate a gravare sul Comune in caso di omesso e/o ritardato pagamento delle rate stesse. In quest'ultimo caso infatti, qualora il pagamento di una o più rate non avvenga entro il termine stabilito e, comunque, entro trenta giorni dalla scadenza stessa, il Comune, previo apposita comunicazione di avvio del procedimento ai sensi di legge, procederà all'escussione della garanzia fidejussoria.

In caso di cessione dell'attività prima della corresponsione dell'intero importo dovuto, sarà il subentrante a doverlo versare previa voltura al nuovo soggetto anche della garanzia fidejussoria.

Art. 13 - VERIFICHE DI IMPATTO SULLA VIABILITÀ.

Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti dell'area di somministrazione degli esercizi pubblici sono subordinate a **valutazione di impatto sulla viabilità** quando l'area di somministrazione è superiore a 80 mq.

Limitatamente agli ampliamenti di esercizi autorizzati precedentemente agli Indirizzi e Criteri Regionali viene richiesto lo studio di impatto sulla viabilità quando l'ampliamento della superficie di somministrazione è superiore a 80 mq.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercizi inseriti nell'addensamento commerciale A1, le attività che si insediano nelle realtà minori a rischio desertificazione di cui al precedente art.9, le attività che si trasferiscono nello stesso addensamento o localizzazione su pari superficie o superficie ridotta nonché le attività ubicate fuori dalle suddette zone commerciali che si trasferiscono nel raggio di 100 m. dall'esercizio originario su pari superficie di somministrazione o su superficie ridotta.

Se lo studio di impatto sulla viabilità è già stato eseguito in riferimento all'area in cui si colloca l'esercizio di somministrazione e, nel frattempo, non sono variate le condizioni di accessibilità a seguito di interventi che abbiano modificato l'assetto viabilistico o la sua regolamentazione, sarà richiesto un semplice aggiornamento allo stesso.

Il suddetto studio deve essere redatto ai sensi dell'art. 9 degli indirizzi e criteri regionali.

Per i casi previsti dalle norme del presente articolo le prescrizioni/soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento devono essere concertate con il Comune e, limitatamente agli esercizi di somministrazione ubicati su viabilità provinciale e regionale, con la Provincia preventivamente ~~all'istanza di autorizzazione di esercizi di somministrazione o~~ alla presentazione della S.C.I.A. ed, ~~in entrambe,~~ e nella stessa deve essere dato atto dell'avvenuta concertazione.

Le eventuali soluzioni progettuali concertate devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo. La realizzazione delle opere è propedeutica all'apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione.

Art. 14 – REGOLAMENTAZIONE DEGLI ASPETTI TERRITORIALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E PROGETTUALI

Sono subordinati alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali le istanze/segnalazioni riguardanti:

1. Nuove aperture o trasferimenti di sede, soggette ad ~~autorizzazione~~ S.C.I.A. ex art.9 L.R.38/06 e s.m. e i.;

2. Ampliamenti di superficie (per esercizi di somministrazione preesistenti alla D.G.R. 85-13268 del 08/02/2010 esclusivamente sulla superficie ampliata), procedibili con S.C.I.A. ex art.9 L.R.38/06 e s.m. e i.;
3. Interventi soggetti a permessi di costruire, D.I.A., o S.C.I.A., C.I.L. o C.I.L.A. in materia edilizia (installazione di un dehor di tipo continuativo oppure progetti relativi alla realizzazione o all'ampliamento di un esercizio di somministrazione).

Tali richieste e segnalazioni devono essere corredate da idoneo studio che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Questo studio, redatto ai sensi dell'art.10 degli Indirizzi e Criteri Regionali deve essere asseverato e sottoscritto da professionista abilitato alla sua redazione e deve esaminare e valutare le seguenti componenti ambientali:

1. IMPATTO ACUSTICO;
2. ATMOSFERA;
3. PAESAGGIO;

Lo studio deve, inoltre, contenere l'esame dei seguenti aspetti:

- **SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI:** dimostrazione asseverata che sono rispettati gli obblighi derivanti dall'art.8 del D.M. 22/01/2008, n.37 per gli impianti previsti nell'esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti dal D.M. 16/2/82, e dal D.M. 19/08/96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.
- **RIFIUTI:** dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell'area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l'evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; laddove l'amministrazione comunale ha previsto la raccolta differenziata, dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell'area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc.,
- **BARRIERE ARCHITETTONICHE:** dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l'assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio di somministrazione

da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla L.13/89, fatto salvo quanto diversamente previsto dai Regolamenti comunali.

Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui ai commi precedenti e che rendono ammissibile l'intervento sono dettagliate nel progetto per ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione e/o del permesso di costruire; e, per i casi di S.C.I.A., costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini della realizzazione dell'intervento e dell'esercizio dell'attività.

Art. 15 – CASI DI REVOCA

L'autorizzazione o il titolo a somministrare alimenti e bevande potrà essere oggetto di revoca o, nei casi di S.C.I.A., provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui:

1. l'attività non venga iniziata entro 12 mesi dalla consegna-formazione del titolo, salvo richiesta di proroga motivata;
2. l'attività rimanga sospesa per un periodo superiore all'anno, salvo richiesta di proroga motivata;
3. si verifichi la perdita dei requisiti personali, professionali e necessari all'esercizio dell'attività;
4. mancato rispetto delle norme contenute nei presenti Criteri nonché degli Indirizzi e Criteri Regionali;
5. mancato rispetto dei contenuti, condizioni e/o prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata ovvero delle asseverazioni contenute nella S.C.I.A. presentata;
6. mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate di cui al precedente art.12 per la monetizzazione delle aree a parcheggio.

Art. 16 – NORME FINALI

Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività devono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, utilizzando la modulistica prevista dallo stesso.

Per quanto non espressamente previsto nei presenti Criteri si applica quanto riportato negli Indirizzi e Criteri Regionali e nella L.R.38/06 e s.m. e i..